

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE RECONCILIA ADR SCRL

1.1 Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione RECONCILIA ADR SCRL, per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

1.2 Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'organismo; adotta il codice di condotta; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr.180 del 18/10/2010, così come integrato dal DM 145 del 2011.

1.3 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 2 lettera c) del D.M. 18072010, l'Organismo di Mediazione RECONCILIA ADR SCRL può avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori di altri organismi con in quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

1.4 Il presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo e amministrare sul territorio nazionale.

2.2 Possono essere oggetto di mediazione le controversie sorte tra privati; fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici; e che vengono avviate in forza di una disposizione di legge, o di una clausola contrattuale; a seguito dell'invito di un giudice o in maniera volontaria.

2.3 Le parti, d'intesa con RECONCILIA ADR SCRL, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di mediazione.

3. Mediatori

3.1 Presso l'organismo è istituito un registro dei mediatori consultabile sul sito www.reconciliaadr.it, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.

3.2 L'iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del responsabile dell'organismo il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

3.3 La tenuta e l'aggiornamento del registro sono a carico del responsabile dell'organismo.

4. Il luogo della mediazione - Mediazione telematica

4.1 La sede della mediazione corrisponde alla sede dell'organismo RECONCILIA ADR SCRL territorialmente competente ai sensi dell'art 4 D.Lgs. 28/2010. Gli incontri di mediazione possono svolgersi in ogni altro luogo, purché la scelta di tale luogo sia funzionale al buon andamento della procedura e risponda ad esigenze di rapidità ed efficacia.

4.2 La sede degli incontri di mediazione è derogabile su richiesta delle parti e con il consenso del mediatore.

4.3 La corretta determinazione della competenza territoriale è a carico della parte istante. L'organismo non è responsabile di qualunque possibile danno derivante dalla non corretta determinazione della competenza territoriale.

4.4 Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs è possibile svolgere la procedura di mediazione anche in modalità telematica. A tal fine le parti interessate devono far pervenire all'organismo specifica richiesta.

5. Accesso alla mediazione

5.1 La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso la Segreteria



dell'organismo.

5.2 L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa.

5.3 Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima; ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il deposito della domanda può avvenire anche presso le sedi secondarie dell'Organismo. È possibile inviare la domanda anche attraverso posta elettronica non certificata, tali mezzi non garantiscono, da parte dell'organismo, la corretta ricezione.

5.4 All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre i 30 giorni dal deposito della domanda.

5.5 La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, trasmette all'altra parte nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro. Tutte le spese sostenute da RECONCILIA ADR SCRL per la notifica degli atti relativi al procedimento sono a carico delle parti e alle stesse saranno, in seguito, debitamente rendicontate. All'atto di deposito della domanda, l'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

5.6 La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale. Le parti comunque possono volontariamente proseguire oltre il predetto termine al fine di trovare un accordo. In questo caso il mediatore è tenuto a redigere un verbale di mediazione in cui le parti sottoscrivano tale volontà, in quanto, nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Decorsi 3 mesi, la condizione di procedibilità risulta assoluta. La volontà negoziale delle parti di andare oltre i 3 mesi determina il passaggio da mediazione obbligatoria a mediazione volontaria.

5.7 Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambi, salvo che sia stato espressamente richiesto di riservare la documentazione allegata al solo mediatore.

5.8 Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria.

5.9 Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.

5.10 Il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, è consentito a tutte le parti che hanno formalmente aderito al procedimento di mediazione. Il diritto di accesso è esercitato direttamente presso la sede territorialmente competente per la gestione del procedimento di mediazione ed ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata e che non siano stati dichiarati riservati al mediatore.

5.11 Le parti che intendono richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, così come disposto dall'art. 17 comma 5-bis del D.Lgs.28/2010, sono tenute a presentare l'istanza contestualmente al deposito della domanda di mediazione per le parti istanti e all'accettazione della domanda di mediazione per le parti invitate. Ogni comunicazione tardiva non potrà essere accolta.

5.12 Non è possibile inviare una proposta transattiva in luogo dell'adesione alla mediazione. Ogni proposta deve infatti avvenire alla presenza del Mediatore e previa adesione. L'invio di una proposta transattiva o una qualsiasi comunicazione tra le parti, successiva all'istanza di mediazione, che implichi una disponibilità a transigere, implica l'inizio della mediazione ed obbliga le parti a sostenerne i costi. Nel caso in cui la parte chiamata, a seguito della ricezione di una convocazione per una mediazione, invii all'istante o al Suo Avvocato una comunicazione che invita ad una transazione al di fuori o parallela alla mediazione, al fine di evitare la medesima, l'istante o il Suo Avvocato hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Mediazione. La proposta di transazione o la disponibilità a transigere così ricevute si considerano adesione alla mediazione.

6. Il mediatore

6.1 Affidamento dell'incarico. Criteri



Il mediatore è nominato dal responsabile dell'organismo tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito www.reconciliaadr.it. La designazione avviene dopo il deposito della domanda di mediazione e secondo criteri inderogabili così come previsto dall'art 7 comma 5 lettera e) del D.M. 180/2010.

Al fine di ottenere un profilo di selezione del mediatore che sia predeterminato ed oggettivo, per ogni criterio sarà attribuito un punteggio. Sarà selezionato il mediatore che avrà ottenuto un punteggio maggiore rispetto agli altri. A parità di punteggio sarà preferito il mediatore di età anagrafica inferiore abbinando il criterio di rotazione nel caso di ripetersi della medesima condizione.

Il responsabile dell'organismo, per l'assegnazione dell'incarico, terrà conto dei seguenti criteri:

a) Criterio di competenza territoriale

Il D.Lgs. 28/2010 all'art 4 comma 1 stabilisce che la mediazione si deve svolgere presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, per tanto si deve preferire il mediatore che risiede in tale luogo. Il presente criterio non si applica in caso di mediazione svolta in modalità telematica. Punteggio pari a 5 punti.

b) Criterio di competenza informatica

Il D.Lgs. 28/2010 art. 3 comma 4 stabilisce che la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo. A tal fine, qualora sia stata fatta richiesta, dalla parte istante, di svolgere la mediazione in modalità telematica, per assicurare una adeguata gestione del tentativo di mediazione sarà considerato criterio di selezione del mediatore il possesso di adeguate competenze informatiche, con attribuzione dei seguenti punteggi:

1. Il mediatore in possesso di Attestati di qualifica professionale in ambito informatico: Punteggio 5 punti.

2. Il mediatore in possesso di Certificazione EIPASS: Punteggio 4 punti.

3. Il mediatore in possesso di Patente ECDL: Punteggio 3 punti.

I suddetti punteggi si sommano se posseduti nella totalità o in parte.

c) Criterio di competenza professionale

Il D.M. 180/2010 all'art 7 comma 4 lettera e) stabilisce quale criterio principale, richiesto al mediatore, di possedere una specifica competenza professionale.

1. Libero professionista, dirigente o quadro: Punteggio 5 punti

2. Impiegato: Punteggio 4 punti

3. Altro: Punteggio 3 punti

d) Criterio di competenza per titoli universitari

Il D.M. 180/2010 all'art 7 comma 4 lettera e) stabilisce anche di tener conto della tipologia di laurea universitaria posseduta.

1. Laurea in Legge, Economia, Scienze Politiche o in qualunque altra disciplina in cui nel proprio piano di studi è stata sostenuta la materia "Diritto Civile": Punteggio 5 punti

2. Laurea in Sociologia o Psicologia: Punteggio 4 punti

3. Altra Lauree diverse dalla condizione espressa la punto 1 del presente criterio: Punteggio 3 punti

4. Diploma: Punteggio 2 punti

e) Criterio di competenza generale

Al fine di garantire una maggiore e adeguata preparazione dei mediatori che vada oltre quanto previsto dal D.M. 180/2010 all'art. 16 comma 2 lettera g), si terrà conto anche di percorsi formativi alternativi.

1. Master universitari in studi forensi (già posseduti o in corso): Punteggio 5 punti

2. Essere relatore a seminari o conferenze che rilasciano attestazione di partecipazione da presentare all'organismo: Punteggio 2 punti per singolo attestato (i punti si sommano per ogni attestato posseduto)

3. Partecipazione a seminari o conferenze che rilasciano attestazione di partecipazione da presentare all'organismo: Punteggio 1 punto per singolo attestato (i punti si sommano per ogni attestato posseduto)

6.2 Poteri del mediatore. Astensione e ricsuzione

Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice di condotta allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.

Le parti hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricsuzione.

È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

È facoltà delle parti chiedere, congiuntamente, almeno sette giorni prima del primo incontro fissato dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'Art 8, 1° comma, D.Lgs 28/10, la sostituzione del mediatore designato con altro, di proprio gradimento, ai sensi dell'Art. 7, 5° comma, leri. C, D.M. 180/10 e s.m.i.

6.3 Accettazione dell'incarico

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità.



Le parti possono richiedere al responsabile dell'organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del responsabile dell'organismo nel tempo più breve possibile.

6.4 Incompatibilità

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) Avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura o avere avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.
- e) In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

6.5 Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio

Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.

Il responsabile dell'organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.

6.6 Il mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il responsabile dell'organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l'organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

6.7 Il consulente tecnico del mediatore: gli esperti

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti al fine di essere coadiuvato nella gestione della procedura.

La nomina è subordinata all'adesione delle parti ed all'impegno dalle stesse sottoscritto a sostenere gli oneri nella misura dalle stesse concordata e, comunque, in via solidale. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento relativamente ai casi di incompatibilità, imparzialità del mediatore e di osservanza delle regole di riservatezza.

I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori.

6.8 Standard Qualitativo

Per assicurare sempre un maggior rendimento ed efficienza nella gestione degli affari di mediazione, tutti i mediatori sono sottoposti a verifiche trimestrali per monitorare lo standard qualitativo messo in atto e il rispetto del codice di condotta; inoltre sono tenuti a partecipare a momenti di discussione, confronto e condivisione delle modalità di conduzione delle controversie, dei punti di criticità riscontrate e delle relative soluzioni trovate, sempre nel rispetto della riservatezza a cui sono obbligati.

6.9 Tirocinio assistito

Ai mediatori iscritti presso RECONCILIA ADR SCRL e interessati allo svolgimento del tirocinio assistito è riconosciuta la facoltà di rivolgersi alla Segreteria dell'Organismo al fine di verificare le date dei procedimenti di mediazione e di richiedere di prendere parte come tirocinante al procedimento. Qualora il responsabile dell'organismo acconsenta alla partecipazione, dopo aver verificato che vi siano i presupposti, il mediatore tirocinante viene ammesso a partecipare al caso di mediazione. Al tirocinante è fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza circa lo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs.28/2010. Al tirocinante non è consentito alcun tipo di intervento durante lo svolgimento delle sedute ed in ogni caso la sua attività dovrà essere tale da non arrecare



pregiudizio all'attività del mediatore o dei mediatori designati. Sarà compito del responsabile dell'organismo stabilire, di caso in caso, il numero massimo di tirocinanti ammessi allo svolgimento di ogni singola procedura di mediazione. È altresì prevista la possibilità di partecipazione in videoconferenza. Al mediatore tirocinante non spetta alcun compenso, né rimborso spese.

7. Procedura di mediazione. Assistenza. Modalità

7.1 Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione personalmente ed assistita da un proprio legale di fiducia. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare all'incontro di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. Le parti possono farsi assistere da una o più persone persone di fiducia.

7.2 A seguito delle modifiche intervenute al D.Lgs. 28/2010 disposte dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e così come chiarito dalla circolare ministeriale prot.168322 del 27 novembre 2013 all'art.8 comma 1 viene introdotto un primo incontro nel quale il mediatore è tenuto a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e successivamente richiedere alle stesse di esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

7.3 Il primo incontro non prevede una vera e propria "attività di mediazione" in questa fase il mediatore è chiamato a chiarire le modalità di svolgimento della mediazione e a verbalizzare se sono presenti motivi di impedimento che possano non permettere l'inizio della mediazione; dunque le parti non sono chiamate ad esprimersi sulla volontà di iniziare la procedura conciliativa, ma a manifestare al mediatore se esistono motivi ostativi oggettivi che potrebbero rendere nullo il possibile accordo conciliativo e di conseguenza l'impossibilità di iniziare.

Il Mediatore non deve verificare la "volontà" delle parti e dei procuratori, ma li invita ad esprimersi sulla "possibilità" di iniziare la procedura di mediazione; è solo lui che, tenuto conto di quello che dicono le parti e gli avvocati, valuta se sussiste l'eventuale impossibilità a procedere.

7.4 Se esistono motivi oggettivi che rendono impossibile iniziare la procedura di mediazione, il mediatore verbalizza tali motivi rilasciando un verbale di mancato inizio della procedura conciliativa, senza che sia dovuto nulla come spese di mediazione all'organismo. Non può essere invece considerato quale motivo oggettivo ostativo la dichiarazione di impossibilità a trovare un accordo conciliativo, in quanto tale circostanza può emergere solamente dopo lo svolgimento del tentativo di mediazione.

7.5 Se non emergono i presupposti di impossibilità ad iniziare la mediazione, il mediatore redige verbale positivo del primo incontro, a sua discrezione, può sospendere l'incontro fissando una nuova data oppure iniziare immediatamente il secondo incontro di mediazione. In questi casi le parti si obbligano in solido al pagamento delle indennità così come previste dal presente regolamento, anche in caso di rinuncia successiva o di mancata partecipazione agli ulteriori incontri che si dovessero rendere necessari.

7.6 Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.

7.7 Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

7.8 Il mediatore, può fissare anche sessioni separate per l'audizione delle parti, o dei rispettivi legali, congiuntamente o separatamente.

8. Esito della procedura di mediazione. Proposta e verbale. Effetti

8.1 Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale cui è allegato il testo dell'accordo ovvero un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti.

8.2 Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; in quest'ultimo caso forma processo verbale di chiusura del procedimento per mancata adesione.

8.3 Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010.

8.4 Se la parte avvisata non compare al primo incontro davanti al mediatore, il mediatore potrà formulare la proposta ai



sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, qualora la parte presente gliene faccia richiesta.

8.5 Ai sensi dell'Art. 7, 2° comma, lett.b del D. 180/2010 e s.m.i, la proposta può provenire da un mediatore diverso da quello che ha prodotto sino ad all'ora la mediazione.

8.6 La proposta di conciliazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti presenti avranno cura di ritirare personalmente o tramite persona munita di idoneo mandato, presso la Segreteria dell' Organismo, la proposta formulata dal mediatore; mentre sarà cura della Segreteria dell'Organismo effettuare tale comunicazione alle parti non presenti destinatarie della proposta stessa.

Le parti fanno pervenire al mediatore, presso la Segreteria dell'organismo o presso la sede secondaria che ha in carico il procedimento di mediazione, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

8.7 Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti, dai rispettivi legali e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

8.8 Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

8.9 L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

8.10 Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione alla proposta del mediatore ove da lui formulata. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi legali e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

8.11 Il verbale di mediazione, redatto durante una procedura di mediazione gestita in modalità telematica, il mediatore firma digitalmente il verbale e lo invia alle parti tramite per tramite della segreteria dell'organismo, all'indirizzo o pec dei rispettivi avvocati; qualora ci siano delle modifiche da effettuare nei termini della verbalizzazione queste dovranno essere comunicate sempre a mezzo pec per il tramite degli avvocati delle parti, in mancanza il verbale si avrà per accettato.

8.12 Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento. La scheda di valutazione potrà essere consegnata o trasmessa all'indirizzo di posta elettronica dell'organismo.

9. Riservatezza

9.1 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

10. Inutilizzabilità e segreto professionale

10.1 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.



11. Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge

11.1 Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

12. Responsabilità delle parti

12.1 E' di competenza esclusiva delle parti:

- a) Determinare il valore della controversia;
- b) Indicare i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- c) Individuare i soggetti che devono partecipare alla Mediazione, e che sono da ritenersi quindi titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia;
- d) Esplicitare l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- e) Individuare la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- f) Elaborare le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura;
- g) Rispondere di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate all'atto del deposito dell'istanza.

13. Indennità spettante all'organismo di mediazione

13.1 Salvo diverso accordo con le parti, i costi della Mediazione da corrispondere a RECONCILIA ADR SCRL, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore, sono quelli in vigore al momento dell'avvio della Mediazione.

14. Indennità per mediazioni obbligatorie (materie previste dall' art 5 comma I-bis del D.Lgs.28/2010) o disposte dal giudice

14.1 Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

14.2 Per gli onorari di mediazione è dovuto, da ciascuna parte un importo determinato secondo la seguente tabella:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva
Fino a Euro 1.000	Euro 40
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 80
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 666
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600
Oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600

14.3 Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

14.4 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in stima, RECONCILIA Srl decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 comunicandolo alle parti. In ogni caso se, all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

14.5 L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modifiche si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette variazioni.

14.6 Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010 e s.m.i., l'indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:



- è aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- è aumentata del 20% in caso di formulazione della proposta quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;

14.7 Altre spese

Tutte le altre spese accessorie e gli eventuali costi che si rendano necessari per lo svolgimento o il proseguimento della procedura di mediazione (ad es. onorari di esperti, affitto di locali, spese di trasferta, spese di notifica, etc.) saranno addebitati alle parti in eguale misura, salvo differenti accordi.

15. Indennità per mediazioni volontarie

15.1 Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

15.2 Per gli onorari di mediazione è dovuto, da ciascuna parte un importo determinato secondo la seguente tabella:

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva
Fino a Euro 1.000	Euro 60
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 120
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 999
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

15.3 Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

15.4 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in stima, RECONCILIA Srl decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 comunicandolo alle parti. In ogni caso se, all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

15.5 L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modifiche si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette variazioni.

15.6 Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010 e s.m.i., l'indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- è aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- è aumentata del 20% in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- è aumentata del 20% in caso di formulazione della proposta quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;

15.7 Tutte le altre spese accessorie e gli eventuali costi che si rendano necessari per lo svolgimento o il proseguimento della procedura di mediazione (ad es. onorari di esperti, affitto di locali, spese di trasferta, spese di notifica, etc.) saranno addebitati alle parti in eguale misura, salvo differenti accordi.

16. Disposizioni finali e rinvio

16.1 In caso di sospensione o cancellazione di RECONCILIA ADR SCRL dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010 e s.m.i. i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

16.2 Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da RECONCILIA ADR SCRL.

16.3 La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.

